

Servizio Assistenza Tecnica



ANGELINI GIOVANNI

Via Mons. G. Gori, 3 – 01036 – NEPI – VT

Tel/Fax.: 0761.556086 Cell.: 339.3928339

E-mail: info@angelinigiovanni.it

WEB: www.angelinigiovanni.it

P.IVA: 00208260562

MANUTENZIONE E ASSISTENZA CALDAIE

PRESTAZIONI OFFERTE DAI CONTRATTI	TIPI DI CONTRATTO	
	BASE	ALL INCLUSIVE
Manutenzione ordinaria (ogni anno) e analisi di combustione (ogni 2 anni);	●	●
Fornitura e compilazione del libretto di impianto, trasmissione dell'autocertificazione all'ente verificatore, rilascio Bollino Verde;	●	●
Interventi preferenziali rispetto a chi non è sotto contratto;	●	●
Servizio di pronto intervento 7 giorni su 7 e festivi, durante la stagione termica (novembre-marzo);	●	●
N° "1" Intervento gratuito durante la durata del contratto (Possibile per tutti i marchi di apparecchi in commercio);		●
Pezzi di ricambio gratuiti per tutto il periodo del contratto (Possibile solo per apparecchi con marchio JUNKERS BOSCH);		●
	62,50 €	87,50 €

I prezzi indicati sono al netto dell'I.V.A. 20%.

SE VUOI PASSARE NOTTI CALDE E TRANQUILLE SCEGLI IL CONTRATTO CHE PREFERISCI E CHIAMA I NOSTRI NUMERI

CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE CON POTENZA INFERIORE AI 35 KW

ART.1 - DATI DEI CONTRAENTI

Tra l'impresa _____ ANGELINI GIOVANNI _____

con sede in _____ NEPI _____

Via _____ MONS. G. GORI _____ n. 3 _____

Tel./Fax: 0761.556086 Cell: 339.3928339 _____

E-mail: info@angelinigiovanni.it

WEB: www.angelinigiovanni.it

che verrà di seguito denominata **Impresa**,

e il Sig. _____

domiciliato in _____

Via _____ n. _____

Tel. _____ che verrà di

seguito denominato **Cliente**,

SI STIPULA

Il seguente contratto per la manutenzione annuale programmata e l'assistenza dell'impianto individuale

Sito in _____

Via _____ n. _____

piano _____ interno _____ servito da un generatore di calore di

marca _____

modello _____

matr. _____ potenza kW _____

ART.2 - RESPONSABILITÀ

L'Impresa garantisce l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte e secondo le norme UNI-CIG e CEI in vigore con particolare riferimento alle norme UNI 10436 (Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW) ed UNI 10389 (Misurazione in opera del rendimento di combustione) nonché alle specifiche normative applicabili a seconda della tipologia dell'impianto.

L'Impresa garantisce il corretto funzionamento del generatore di calore a condizione che quest'ultimo sia installato conformemente alle norme di buona tecnica e giuridiche e venga utilizzato secondo le istruzioni del costruttore.

L'Impresa declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che non sia conseguenza immediata e diretta dell'operato dei propri tecnici.

È esclusa ogni responsabilità dell'impresa per guasti o mal funzionamenti degli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato.

L'Impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla Legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto ed in particolare quelli previsti dalla Legge 46/90.

L'Impresa dichiara inoltre di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni a persone e/o a cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'effettuazione delle operazioni previste dal presente contratto.

Salvo patti contrattuali specifici, con il presente contratto l'impresa non assume in alcun modo il ruolo di Terzo Responsabile dell'impianto termico.

ART.3 - SERVIZIO

Il servizio si articola in una visita annuale, comprende la manutenzione ordinaria ed i controlli previsti dalla norma UNI 10436 del giugno 1996. In particolare, a titolo esemplificativo, verranno effettuati i seguenti controlli:

- pulizia dello scambiatore lato fumi;
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste);
- verifica visiva dell'assenza sul dispositivo rompiirraggio
- antiveinto (se esiste) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione;
- controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento;
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio;
- verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza se l'apparecchio dispone di punti prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore;
- verifica visiva dell'assenza di perdite d'acqua e ossidazioni dai/sui raccordi;
- controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell'acqua non sia ostruito;

- negli impianti a vaso di espansione chiuso: verifica che la pressione statica dell'impianto sia corretta;
- verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati;

Verranno inoltre effettuati i seguenti controlli sull'impianto:

- Verifica visiva dello stato delle coibentazioni;
- Verifica dell'assenza di fughe di gas e della corretta esecuzione dell'intera rete di distribuzione (V. UNI-CIG 7129/92 - 2.6.2);
- Verifica della rispondenza alle attuali normative del tipo di evacuazione dei prodotti della combustione;
- Verifica del corretto funzionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione: (V. UNI - CIG 7129/92 - 2.6.2.)

ART.4 - VERIFICA DEI FUMI

All'atto della stipula del presente contratto e successivamente, con periodicità biennale, di norma nel corso della visita annuale per la manutenzione, l'impresa effettuerà le seguenti verifiche previste dall'art.11, comma 12, del DPR 412/93 ed in ottemperanza alla norma UNI 10389, i cui risultati, che verranno comunicati dall'impresa al Cliente con la consegna di idonea documentazione, devono essere riportati dal responsabile dell'impianto sul libretto, ex art.11, comma 9, del DPR 412/93:

- temperatura fumi e temperatura ambiente;
- O₂ (%), CO₂ (%), CO (%) e Bacharach;
- perdita del calore sensibile (%);
- rendimento di combustione a potenzialità nominale (%);
- stato delle coibentazioni e stato della canna fumaria;
- funzionalità nei dispositivi di regolazione e controllo;
- sistema di aerazione dei locali secondo UNI 7129/92.

Al termine dei predetti controlli dovranno essere verbalizzati i valori limite previsti dalla normativa riguardo al rendimento di combustione ed al CO (riportato alla condizione di fumi secchi stechiometrici). Si dovrà inoltre garantire l'effettuazione di tutte le regolazioni e tarature al fine di conseguire il massimo rendimento del generatore con il minimo dell'emissione delle sostanze inquinanti.

ART.5 - DOCUMENTAZIONE

Al termine della manutenzione l'impresa redige un rapporto con modello conforme all'allegato H al DPR 551/99 (allegato al presente contratto) che rilascia al proprietario, o a chi per esso, che ne conferma per iscritto la ricevuta. Nel rapporto sono indicati i controlli effettuati e le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni e/o prescrizioni. Nel caso vengano riscontrate sul generatore di calore o sull'impianto gravi anomalie non eliminabili e/o manomissione di componenti, l'impresa mette fuori servizio l'apparecchio prescrivendo le opere necessarie al ripristino della norma e che il proprietario, o chi per esso, è diffidato dall'utilizzarlo prima di aver provveduto. L'impresa che assume la manutenzione dell'impianto termico si impegna a trasmettere all'Ente competente, con le modalità dallo stesso previste, apposita dichiarazione redatta secondo il modello H, con timbro e firma dell'operatore che, assumendosene la responsabilità, attesta il risultato dell'ultima delle verifiche periodica prevista dal comma 12 e 20 dell'art. 11 del DPR 412/93, comprensivo degli estremi di identificazione del "Bollino Verde".

ART.6 - PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE

La visita annuale verrà annunciata dall'impresa al Cliente con congruo anticipo. Il Cliente avrà la facoltà di richiederne lo spostamento con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel caso la visita non abbia luogo per assenza del Cliente, verrà lasciato un avviso da parte dell'Impresa e si procederà a fissare un nuovo appuntamento e l'Impresa addebiterà al Cliente il diritto fisso di chiamata.

ART.7 - ACCESSO ALL'IMPIANTO

Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato, devono essere mantenuti ed utilizzati nel rispetto delle normative vigenti.

Il Cliente si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o a causa di normative di nuova emanazione. Il Cliente si impegna ad impedire a terzi qualsiasi intervento sull'impianto termico e/o sugli apparecchi a gas, nonché ad informare l'Impresa di ogni variazione che abbia intenzione di apportare o far apportare agli impianti a cui il generatore è collegato. Il Cliente garantisce il libero accesso al generatore di calore e all'impianto termico.

ART.8 - VALIDITÀ DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità 12 mesi.

Il presente contratto, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, può essere risolto entro sette giorni dalla stipula. Il recesso dovrà essere comunicato tra le parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.9 - TIPI DI CONTRATTI

I contratti sottoscrivibili sono di due tipi:

A. "BASE": (possibile per tutte le marche di apparecchi in commercio)

- comprende i seguenti servizi:
- Manutenzione ordinaria programmata come da articolo 3 del presente contratto con cadenza annuale;
- Analisi di combustione come da articolo 4 del presente contratto con cadenza biennale;
- Fornitura e compilazione del libretto di impianto e trasmissione dell'autocertificazione all'ente verificatore;
- Interventi preferenziali rispetto a chi non è sotto contratto;
- Servizio di pronto intervento, 7 giorni su 7 e festivi, durante la stagione termica (novembre-marzo);
- Prezzo bloccato per tutta la durata del contratto;

B. "ALL INCLUSIVE": oltre ai servizi inclusi nel contratto di tipo "base" comprende anche:

- "1" Intervento gratuito durante la durata del contratto oltre a quelli previsti dagli art.3 e 4 (per intervento gratuito si intende "Manodopera e Diritto di Chiamata" gratuiti ma "Non i pezzi di Ricambio"). Tale clausola è valida per tutte le marche di apparecchi in commercio ma per gli apparecchi con marchio Junkers Bosch è prevista una ulteriore agevolazione come da punto successivo;
- Pezzi di ricambio gratuiti per tutto il periodo del contratto valida solo per apparecchi con marchio JUNKERS BOSCH

(La sostituzione dei pezzi è a insindacabile giudizio del tecnico dell'impresa);

ART.10 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo delle prestazioni di cui all'art. 10 del presente contratto è convenuto in:

- **CONTRATTO "BASE":** Euro 62,50+IVA che il Cliente versa all'Impresa, dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, alla firma del contratto. Il costo annuale fissato dall'A.P. di Viterbo per il Bollino Verde di Euro 7,50 a carico del Cliente è compreso nel prezzo e sarà addebitato in fattura.
- **CONTRATTO "ALL INCLUSIVE":** Euro 87,50+IVA che il Cliente versa all'Impresa, dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, alla firma del contratto. Il costo annuale fissato dall'A.P. di Viterbo per il Bollino Verde di Euro 7,50 a carico del Cliente è compreso nel prezzo e sarà addebitato in fattura.

Il corrispettivo degli importi indicati potranno subire variazioni all'atto del rinnovo del contratto di manutenzione programmata, per effetto dell'andamento dei costi. L'Impresa comunicherà la variazione al Cliente contestualmente all'avviso di appuntamento per la visita annuale. Nel caso in cui il Cliente non accetti l'eventuale aumento entro 30 giorni dalla comunicazione, il contratto si intenderà automaticamente sciolto.

Anche se si sottoscrive un contratto tipo "BASE", il Cliente potrà richiedere ed ottenere dall'Impresa eventuali interventi di assistenza in corso di contratto. L'Impresa interverrà nel più breve tempo possibile; in tale caso sarà addebitato al Cliente il diritto di chiamata e la manodopera necessaria, valutati sulla base di una tariffa oraria come da vigente prezzario della Camera di Commercio di Viterbo, nonché il costo di eventuali pezzi di ricambio desunti dai listini in vigore al momento dell'intervento.

Inoltre, come specificato nell'articolo 9B, nel corso di validità del contratto di tipo "All Inclusive", la ditta garantirà un diritto di chiamata gratuito da parte del Cliente al di fuori della visita annuale per la manutenzione programmata. Per altre eventuali chiamate sarà dovuto un diritto di chiamata e la manodopera necessaria, valutati sulla base di una tariffa oraria come da vigente prezzario della Camera di Commercio di Viterbo. Il pagamento degli importi sopra indicati dovrà avvenire a fine lavori contestualmente alla consegna da parte dell'Impresa della ricevuta fiscale o fattura e relativa certificazione per ai sensi della legge 46/90 ove previsto.

ART.11 - PRESTAZIONI E INTERVENTI ESCLUSI

Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non espressamente richiamate agli art. 3, 4 e, a seconda del tipo di contratto sottoscritto, all'art. 9 del presente contratto. In particolare sono escluse:

- forniture di combustione, acqua ed energia elettrica;
- riparazione di guasti non derivati dall'impiego del generatore di calore ovvero derivanti da errore nelle condizioni d'uso;
- riparazione di guasti provocati da interventi di terzi;
- riparazione o manutenzione di organi esterni al generatore di calore come valvole, canne fumarie, termofoni e comunque ogni altro particolare che non rientri nel generatore di calore;
- riparazione di guasti determinati da caso fortuito o forza maggiore quali guerre, calamità naturali, eventi atmosferici, sommosse popolari, gelo ecc.
- adeguamento del generatore di calore a norme di nuova emanazione.

ART.12 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Terzo Responsabile Il Cliente, pur non avendo i requisiti richiesti dalla norma vigente per svolgere l'attività di manutenzione, mantiene gli obblighi concernenti il rispetto del periodo annuale d'esercizio, l'osservanza dell'orario giornaliero prescelto, il mantenimento della temperatura ambiente nei limiti fissati dall'art. 4 del DPR 412/93 e delega le responsabilità previste dagli articoli 31 e 34 della legge 10/91 e dall'art.11 comma 8 del DPR 412/93, all'impresa che assume il ruolo e le funzioni di Terzo Responsabile dell'impianto termico conformemente a quanto previsto dal comma h) dell'art.1 del DPR 412/93 e si impegna a compilare il Libretto di impianto per le parti di sua competenza.

La manutenzione straordinaria del generatore di calore e le eventuali operazioni di manutenzione a valle del generatore di calore, qualora si rendessero necessarie, andranno di volta in volta concordate tra le parti sulla base dei prezzi di listino e delle tariffe di categoria vigenti al momento. L'impresa, prima di assumere l'incarico di Terzo Responsabile, accerta la conformità dell'impianto termico alle norme vigenti. L'impresa si impegna altresì, nel caso che l'impianto non sia conforme, a rilevarne le condizioni ed a quantificare, anche economicamente, gli interventi necessari alla messa a norma.

In caso di controversia fra le parti si conviene di ricorrere in prima istanza alla Commissione di Conciliazione costituita dalle Organizzazioni firmatarie del protocollo d'intesa recitante il presente contratto, istituite presso gli assessorati Energia e Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Viterbo.

N.B. I prezzi indicati nel presente contratto non sono comprensivi di I.V.A. 20%.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le pertinenti norme del Codice Civile.

Il cliente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART.13 - TIPO DI CONTRATTO SCELTO (Barrare il tipo Scelto)

<input type="checkbox"/> BASE	<input type="checkbox"/> ALL INCLUSIVE
-------------------------------	--

Data _____ / _____ / _____

Firma del Cliente: _____

Timbro e firma dell'impresa _____